

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 12 marzo 2024

OGGETTO: Conferimento di 338 incarichi a medici convenzionati per l'assolvimento delle attività medico legali in Convenzione con le Regioni, mediante scorrimento delle graduatorie di cui alla selezione pubblica per il reperimento di un contingente di n. 701 medici cui conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto dall'INPS e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale in data 11 ottobre 2022, indetta con determinazione del Direttore generale n. 115 del 22 marzo 2023.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"* convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023, e in particolare, l'art. 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Il Commissario Straordinario

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha attribuito all'INPS la competenza all'accertamento definitivo dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità a decorrere dal 1° gennaio 2010;

Visto l'art. 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel quale è stabilito che *"Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le Regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari"*;

Visto l'articolo 29-ter, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede che *"Le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva"*;

Visto, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 29-ter del decreto-legge n. 76/2020 il quale prevede che *"La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo"*;

Vista la determinazione commissariale n. 23 del 12 marzo 2024 con la quale è stato adottato lo *"Schema di convenzione quadro tra Regione, Aziende Sanitarie Locali e INPS per l'affidamento delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (art. 18, comma 22, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)"*;

Preso atto che la citata determinazione commissariale n. 23 del 12 marzo 2024 ha rimodulato la misura unitaria del contributo a carico delle Regioni/Aziende Sanitarie Locali, a fronte delle attività che l'Istituto è tenuto a svolgere per effetto dell'affidamento delle funzioni relative all'accertamento sanitario, prevedendo un costo pari a € 51,55 per singolo verbale;

Preso atto che le somme corrisposte all'Istituto a seguito delle attività svolte in attuazione delle convenzioni da sottoscrivere con le Regioni

sono imputate al capitolo del bilancio di entrata dell'INPS 8E1307023 *"Proventi per le attività afferenti all'erogazione di servizi svolti per conto delle regioni a seguito delle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 18, comma 22 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"*;

Preso atto che l'attuazione delle citate convenzioni determina movimentazioni anche con riferimento al capitolo del bilancio in uscita 8U1210018 *"Compensi ai componenti esterni delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, delle situazioni di handicap e di disabilità per l'espletamento delle attività in convenzione con le regioni ai sensi dell'art. 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"*;

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto dall'INPS e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale in data 11 ottobre 2022 per il conferimento di incarichi professionali a medici, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale, affidate all'INPS (ACN);

Vista la determinazione del Direttore generale n. 115 del 22 marzo 2023 con la quale è stato disposto di procedere alla selezione pubblica, per il reperimento di un contingente di n. 701 medici cui conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'INPS ai sensi del citato ACN;

Preso atto che in data 11 gennaio 2024 sono state pubblicate le graduatorie definitive relative alla suddetta selezione pubblica per il reperimento di un contingente complessivo di n. 701 medici, giusta determinazione del Direttore generale n. 3 dell'8 gennaio 2024;

Vista la determinazione del Direttore generale n. 31 del 5 marzo 2024 che ha disposto lo scorrimento delle graduatorie, di cui alla suddetta selezione pubblica, per il conferimento di ulteriori 119 incarichi per le attività medico legali dell'Istituto;

Tenuto conto dell'ingente numero di domande di accertamento di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità prese in carico dall'Istituto nell'anno 2023 a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con le Regioni;

Tenuto conto che al fine di garantire gli attuali livelli di efficienza e qualità del servizio all'utenza nell'assolvimento delle funzioni di primo accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità, sordità civile, *handicap* e disabilità, effettuate dall'Inps in convenzione con le Regioni, è necessario procedere al conferimento di incarichi a medici convenzionati, mediante scorrimento della graduatoria di cui alla citata

selezione pubblica per il reperimento di un contingente complessivo di n. 701 medici;

Preso atto che, in base al suddetto onere di € 51,55 stimato a carico delle Regioni in convenzione, il numero massimo di medici a cui è possibile conferire incarichi individuali a 35 ore settimanali, con regime fiscale IVA ordinario, da contrattualizzare per l'anno 2024 e per l'anno 2025 per lo svolgimento delle attività medico-legali, è pari a 338 unità da ripartire secondo la seguente distribuzione territoriale:

Direzioni territoriali	Medici
BASILICATA	15
CALABRIA	54
CAMPANIA	74
FRIULI VENEZIA GIULIA	5
DCM ROMA	97
LAZIO	37
SICILIA	28
VENETO	28
Totale	338

Visto l'art. 12 dell'ACN "Assegnazione di incarichi per le attività in convenzione con le Regioni" il quale prevede che, nelle aree territoriali in cui l'Istituto operi in convenzione con le Regioni ai sensi dell'art. 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, l'incarico sia attribuito ai medici, per l'intera durata della Convenzione regionale, con possibilità di rinnovo qualora venga rinnovata la Convenzione medesima;

Preso atto della necessità, ai fini della sottoscrizione del contratto individuale con i medici esterni per effetto del suddetto ulteriore scorrimento, di inserire nel contratto medesimo la seguente clausola "Il presente contratto viene stipulato allo scopo di esercitare le funzioni sanitarie affidate all'Istituto dalla Regione. Qualora per qualsiasi motivo la convenzione dovesse venir meno, il presente contratto sarà risolto";

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di autorizzare il conferimento di 338 incarichi a medici convenzionati per l'assolvimento delle attività medico legali in Convenzione con le Regioni mediante scorrimento delle graduatorie di cui alla selezione pubblica per il reperimento di un contingente di n. 701 medici cui conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto dall'INPS

e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale in data 11 ottobre 2022, indetta con determinazione del Direttore generale n. 115 del 22 marzo 2023, ripartiti sul territorio come in premessa entro il limite massimo dell'onere economico finanziato dalle Regioni.

Il contratto individuale, sottoscritto con i medici esterni per effetto dello scorrimento sopra menzionato dovrà contenere la seguente clausola *"Il presente contratto viene stipulato allo scopo di esercitare le funzioni sanitarie affidate all'Istituto dalla Regione. Qualora per qualsiasi motivo la convenzione dovesse venir meno, il presente contratto sarà risolto"*.

Il Commissario straordinario

Micaela Gelera